

**STUDIO ASSOCIATO PANNISCO**  
*DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO*

*CONSULENZA DEL LAVORO*



*DOTT. PASQUALINO PANNISCO*  
*Consulente del lavoro*  
*Revisore legale*

*AVV. MELANIA LAZZARIN*  
*Avvocato*

*DOTT. ANGELO PANNISCO*  
*Consulente del lavoro*

Treviso, 5 marzo 2020

**AI SIGNORI CLIENTI**  
**LORO SEDI**

**Circolare n. 11 – 2020**

**Oggetto: D.P.C. M 5 marzo 2020 – Coronavirus**

Ritenendo di fare cosa utile, inviamo le allegate indicazioni delle misure consigliate per la prevenzione della diffusione del “coronavirus” in azienda.

1) Le regole da seguire: brevi cenni

Il DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data odierna prevede l’applicazione di misure igieniche, raccomandando, quindi, di assicurare la disponibilità in azienda di quanto necessario per lavarsi le mani, pulire le superfici, ecc.; cose forse non nuove ma da curare con specifica attenzione.

2) Include poi l’adempimento delle misure di informazione dei lavoratori sulle misure igieniche e più in generale sulle misure di prevenzione, inclusa l’informazione sull’obbligo di contattare l’Autorità sanitaria per chi ha avuto contatti con le zone a rischio, o per chi presenti sintomi sospetti. Potranno predisporre cartelli e avvisi, da esporre con la massima visibilità in tutti i luoghi di lavoro, anche con la finalità di informare i terzi che entrano nei luoghi medesimi.

3) Include ancora l’obbligo di privilegiare le attività da remoto, anche per incontri o riunioni di più persone, salvo soltanto sancire il divieto di assembramenti o prescrivere la distanza di un metro anche per tutte le altre laddove applicabili.

4) Il nuovo DPCM dell’1 marzo 2020 riproduce il contenuto nel precedente DPCM del 25 febbraio 2020, ma con due vistose novità: l’applicazione del lavoro agile è prevista con le nuove modalità sull’intero territorio nazionale; essa è prevista “per la durata dello stato di emergenza” e quindi per sei mesi dal 31 gennaio 2020 e non più solo fino al 15 marzo 2020.

La scelta è chiara: per il Governo, lo smart working è anch’esso una misura di prevenzione e per questo si vuole agevolarlo e semplificarlo. In questo senso va anche la previsione per cui la informativa obbligatoria al lavoratore sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione può essere resa in via telematica, e soprattutto può essere fatta “ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL”: e il modello di informativa è già disponibile nel sito INAIL. In sostanza, si è standardizzato l’adempimento. Dunque lo smart working viene considerato come mezzo di prevenzione che viene semplificato sacrificando un elemento centrale quale l’accordo tra le parti limitato ad un arco temporale ben definito (il che



significa, che allo scadere del periodo di emergenza l'accordo tornerà ad essere un requisito sostanziale).

Alleghiamo copia del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti

Studio Associato Pannisco